Civile Ord. Sez. 5 Num. 28424 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3932/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

BALZANO ANTONIO;

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (sez. dist. di Latina) n. 7089/2018, depositata il 15/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Antonio Balzano impugnò l'avviso di accertamento n. TKF011400976/2015, con il quale, relativamente all'anno d'imposta 2010, l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato ricavi non dichiarati, in relazione allo svolgimento dell'attività di locazione turistico-alberghiera di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mini-appartamenti sull'isola di Ponza, sulla base di indagini finanziarie *ex* artt. 32 d.p.r. n. 600/1973 e 51 d.p.r. n. 633/1972.

2. La CTP di Latina rigettò il ricorso, con sentenza successivamente riformata, in grado d'appello, dalla CTR del Lazio, sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova della riconducibilità del reddito accertato nell'anno di riferimento (vale a dire il 2010) a reddito d'impresa e dichiarando conseguentemente assorbite le contestazioni relative ai movimenti riscontrati sui conti correnti bancari intestati al contribuente e alla coniuge, «in quanto correlate ad una premessa, la riconducibilità ad un reddito d'impresa, la cui prova non può dirsi (…) puntualmente raggiunta».

3. Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente Antonio Balzano è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denunzia la «violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la CTR erroneamente escluso l'abitualità dell'attività imprenditoriale esercitata dal Balzano, nonostante «la documentazione relativa ai diversi anni d'imposta (pur sinteticamente menzionata dalla CTR) rivenuta durante la verifica dei militari della GdF (addirittura dal 1995 al 2012) attestante l'attività di *residence* (codici *coupon*, l'istino prezzi, prospetto prenotazioni camere, buoni consegna biancheria, ricevute di acconti e caparre ecc.) seppure relativa in maggioranza ad annualità precedenti e successive a quella oggetto del presente accertamento è sintomatica di un'attività compiuta abitualmente nel tempo» (pag. 10 del ricorso), tenuto conto altresì che era corredata anche dalla fornitura di una serie di servizi accessori.

Il motivo è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A venire in gioco è la qualifica di imprenditore del contribuente, funzionale alla qualificazione di quello in discorso quale "reddito d'impresa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 d.p.r. n. 917/1986. Solo nei confronti degli imprenditori, infatti, opera la presunzione di imputazione a ricavi sia dei versamenti sia dei prelevamenti relativi ai conti bancari degli stessi, ai sensi dell'art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 (Cass., n. 1423/2026).

Nel caso di specie, nello scandagliare il profilo dell'abitualità dell'esercizio dell'attività economica, la CTR ha ritenuto che non ne sussistessero i presupposti, relativamente all'annata fiscale di riferimento (2010), in ragione del fatto che la maggior parte degli indici presuntivi deponenti in tal senso, raccolti dalla Guardia di Finanza nel corso dei propri accertamenti, riguardavano anni diversi (dal 1995 al 2012). In tal modo, i giudici di secondo grado hanno erroneamente applicato il disposto del richiamato art. 55, nella parte in cui evoca il requisito dell'abitualità, arbitrariamente circoscrivendone la rilevanza al singolo anno cui l'avviso di accertamento si riferiva, e così artificiosamente "parcellizzando" una valutazione che, per la stessa consustanziale valenza semantica del concetto, non può che proiettarsi lungo un periodo più ampio, rispetto al quale la stessa sentenza impugnata dà conto di una molteplicità di "indizi" circa la natura imprenditoriale dell'attività di *bed & breakfast* gestita dal contribuente.

2. Con il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, d.p.r. 600/1973, e dell'art. 51, d.p.r. 633/1972, nella parte in cui la CTR ha dichiarato assorbita la contestazione dei movimenti bancari riscontrati sui conti correnti intestati al contribuente e alla coniuge, «in quanto correlate ad una premessa, la riconducibilità ad un reddito d'impresa, la cui prova non può dirsi come si è visto - puntualmente raggiunta» (così la sentenza impugnata, nel passaggio citato a p. 11 del ricorso per cassazione). La ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado abbiano annullato l'atto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impositivo nonostante la piena operatività del meccanismo presuntivo sotteso alle risultanze degli accertamenti bancari *ex* art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e 51 d.p.r. n. 63371972, mentre «avrebbero dovuto ritenere legittimo il principio impositivo dell'Amministrazione o, al limite, non ritenendo provata l'imprenditorialità dell'attività svolta dal sig. Balzano, avrebbero dovuto operare una motivata valutazione sostitutiva di qualificazione del maggior reddito accertato» (p. 13 del ricorso per cassazione).

Anche questo motivo è fondato, in primo luogo quale logica conseguenza dell'accoglimento del primo (che imporrà al giudice del rinvio una nuova valutazione del presupposto dell'abitualità, funzionale alla possibile qualificazione dell'attività come imprenditoriale); in secondo luogo perché anche l'esclusione della qualità di imprenditore non esclude la necessità di pronunciarsi in ordine all'operatività della presunzione *ex* art. 32, se del caso limitatamente ai versamenti, alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari *ex* art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (Cass., n. 35618/2023). Che l'accertamento possa estendersi alla movimentazione dei conti correnti di soggetti terzi è, poi, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass., n. 7403/2025, che richiama, tra le altre, Cass., n. 549/2020, alla cui stregua le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale